

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'eliminazione dei controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per via navigabile

COM(88) 800 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 23 dicembre 1988)

(89/C 58/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'attuazione della libera circolazione dei servizi nel settore dei trasporti costituisce un elemento importante della politica comune dei trasporti a norma del trattato e che, pertanto, la politica comune dei trasporti ha lo scopo di incrementare la scorrevolezza della circolazione dei diversi mezzi di trasporto all'interno della Comunità;

considerando che la Comunità è impegnata ad adottare, entro la scadenza del 31 dicembre 1992, misure volte alla progressiva realizzazione del mercato interno che comporti uno spazio senza frontiere interne, nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;

considerando che, secondo il programma del «libro bianco» della Commissione, deve essere presentata al Consiglio una proposta relativa all'abolizione dei controlli e delle formalità alle frontiere riguardanti i mezzi di trasporto e i corrispondenti documenti;

considerando che, in base alle normative comunitarie e nazionali vigenti nel settore dei trasporti su strada e per via navigabile, gli Stati membri effettuano controlli, verifiche ed ispezioni riguardanti caratteristiche tecniche, autorizzazioni e altri documenti cui debbono conformarsi i veicoli e le unità di navigazione interna, e che tali controlli, verifiche ed ispezioni continuano ad essere giustificati, in generale, dalla finalità d'evitare perturbazioni nell'organizzazione del mercato dei trasporti e garantire la sicurezza della circolazione;

considerando che, a norma delle disposizioni comunitarie vigenti, gli Stati membri hanno facoltà di organizzare ed effettuare i summenzionati controlli, verifiche ed

ispezioni nei luoghi da essi prescelti, ma che in pratica vi procedono, per campione, alle rispettive frontiere;

considerando che detti controlli, verifiche ed ispezioni possono essere effettuati con pari efficacia all'interno degli Stati membri interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai controlli effettuati dagli Stati membri in forza delle disposizioni comunitarie o nazionali nel settore dei trasporti su strada e dei trasporti per via navigabile.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) «*frontiera*», una frontiera interna alla Comunità, o una frontiera esterna qualora il trasporto tra Stati membri comporti l'attraversamento di un paese terzo;
- b) «*controllo*», qualsiasi verifica, ispezione, accertamento o formalità espletati alle frontiere degli Stati membri dalle autorità nazionali che comporti un'interruzione o una limitazione della libera circolazione dei veicoli o dei natanti interessati.

Articolo 3

I controlli effettuati in forza di disposizioni comunitarie o nazionali nel settore dei trasporti su strada e dei trasporti per via navigabile tra Stati membri, in particolare quelli specificati nell'allegato al presente regolamento, non sono più effettuati alle frontiere degli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

PARTE I

Normativa comunitaria

DIRETTIVE

- a) Articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 86/364/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, relativa alla prova di conformità dei veicoli e alla direttiva 85/3/CEE ⁽²⁾ relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, modificata dalla direttiva 86/360/CEE ⁽³⁾ e dalla direttiva 88/218/CEE ⁽⁴⁾, che prevede che i veicoli possono essere sottoposti a controlli per sondaggio, per quanto riguarda le norme comuni relative ai pesi, e a controlli solo in caso di sospetto di non conformità alla direttiva 85/3/CEE, per quanto riguarda le norme comuni relative alle dimensioni, nonché articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 88/218/CEE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/3/CEE, che si riferisce ad una serie di disposizioni che stabiliscono i controlli delle attrezzature dei veicoli frigoriferi a refrigerazione meccanica.
- b) Articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 77/143/CEE ⁽⁵⁾ del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata dalla direttiva 88/449/CEE ⁽⁶⁾, il quale stabilisce che ciascuno Stato membro riconosca l'attestazione che un veicolo ha superato un controllo tecnico rilasciata in un altro Stato membro; tale atto di riconoscimento implica che la verifica da parte delle autorità nazionali può effettuarsi in qualsiasi punto del loro territorio.
- c) Articolo 2, paragrafo 6 della direttiva 84/647/CEE ⁽⁷⁾ del Consiglio, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, il quale stabilisce che la conformità alla direttiva è comprovata da una serie di documenti che debbono trovarsi a bordo del veicolo noleggiato; l'esistenza della prova suddetta implica che gli Stati membri possono controllare detti documenti in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
- d) Articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 65/269/CEE ⁽⁸⁾ del Consiglio, che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri, modificata dalle direttive 83/572/CEE ⁽⁹⁾ e 85/505/CEE ⁽¹⁰⁾ che prevede che le autorizzazioni debbono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibite ad ogni richiesta degli agenti nazionali preposti all'ispezione.
- e) Articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 76/135/CEE ⁽¹¹⁾ del Consiglio, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna, che stabilisce che, a prova della conformità alla direttiva, gli Stati membri possono esigere che siano esibiti gli attestati di navigabilità, i certificati o le autorizzazioni.
- f) Articolo 17, paragrafo 1 della direttiva 82/714/CEE ⁽¹²⁾ del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, a norma del quale gli Stati membri possono, in qualsiasi momento, controllare che a bordo di una nave si trovi un certificato valido ai sensi della direttiva.

REGOLAMENTI

- a) Articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 117/66 ⁽¹³⁾ del Consiglio, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone effettuati con autobus, che riguardano documenti e certificati e autorizzano gli agenti incaricati del controllo a verificare e controllare i certificati e i documenti esigendone la presentazione.
- b) Articoli 17 e 18 del regolamento (CEE) n. 516/72 ⁽¹⁴⁾ del Consiglio, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri, che prevedono che l'autorizzazione, un elenco nominativo dei viaggiatori e il titolo di trasporto quali definiti nel regolamento medesimo, debbono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo.

⁽¹⁾ GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU n. L 222 del 12. 8. 1988, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 72.

⁽⁸⁾ GU n. L 88 del 24. 5. 1965, pag. 1469.

⁽⁹⁾ GU n. L 322 del 28. 11. 1983, pag. 33.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 27.

⁽¹¹⁾ GU n. L 21 del 29. 1. 1976, pag. 10.

⁽¹²⁾ GU n. L 301 del 28. 10. 1982, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 147 del 9. 8. 1966, pag. 2688.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 13.

- c) Articolo 17 del regolamento (CEE) n. 517/72 ⁽¹⁾ del Consiglio, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari e regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri, il quale stabilisce che l'autorizzazione di cui all'articolo 3 del regolamento medesimo deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo.
- d) Articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3820/85 ⁽²⁾ relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, che autorizza gli Stati membri ad adottare disposizioni riguardanti, tra l'altro, l'organizzazione, la relativa procedura e gli strumenti di controllo onde verificare che siano soddisfatte le disposizioni del regolamento.
- e) Articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3821/85 ⁽³⁾ relativo all'istituzione di un apparecchio di registrazione nel settore dei trasporti su strada, che autorizza gli Stati membri ad adottare disposizioni riguardanti, tra l'altro, l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo onde accertare la conformità degli apparecchi alle disposizioni del regolamento.
- f) Articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3164/76 ⁽⁴⁾ relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri modificato dal regolamento n. 1841/88 ⁽⁵⁾ il quale prevede che l'autorizzazione debba essere esibita ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo.

PARTE II

Normativa nazionale

Controlli relativi alle patenti di guida delle persone alla guida di veicoli, al trasporto di merci e di viaggiatori e ai certificati di assicurazione dei veicoli.

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. 163 del 30. 6. 1988, pag. 1.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

COM(89) 67 fin.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 febbraio 1989)

(89/C 58/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che al fabbisogno di zucchero bianco del Portogallo si provvede tradizionalmente con la raffinazione di zucchero greggio importato; che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità ha previsto misure appropriate a tal fine, applicabili durante il periodo di transizione per garantire l'approvvigionamento in zucchero greggio delle raffinerie portoghesi anzitutto con zuccheri greggi importati da alcuni paesi ACP e con zuccheri greggi prodotti nella Comunità e successivamente, per quantità residua, con zuccheri greggi importati da paesi terzi a prelievo ridotto

per riportare il loro prezzo al livello del prezzo d'intervento comunitario dello zucchero greggio;

considerando che, con la dichiarazione comune relativa all'approvvigionamento dell'industria di raffinazione dello zucchero in Portogallo, allegata all'atto di adesione, è stato disposto che tale approvvigionamento debba effettuarsi a condizioni di prezzo analoghe a quelle degli zuccheri preferenziali; che il regime d'importazione a prelievo ridotto ha permesso di garantire tali condizioni per lo zucchero importato suddetto;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 ter del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 ⁽²⁾, ha istituito un regime di aiuto alla raffinazione dello zucchero greggio preferenziale;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.